



## LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 12 01 1978 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1 2 1978 N. 5

*Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste economia montana.*

### **TITOLO I**

#### **ARTICOLO 1**

Fino all' attuazione della normativa regionale in materia di pianificazione socio - economica e territoriale sono delegate alle Comunita' montane ed ai Comuni riuniti in consorzi a far tempo dal 1<sup>o</sup> luglio 1978 le funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste economia montana di cui al titolo III. Con apposita legge regionale sara' disposta la delega per l' applicazione delle direttive comunitarie.

#### **ARTICOLO 2**

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale avuto riguardo alle colture in atto o che possono essere introdotte in relazione alla vocazione dei terreni ripartisce il territorio regionale in zone uditi i Comuni interessati. Nelle zone di cui al precedente comma le deleghe sono esercitate dalle Comunita' montane ove il territorio delle zone ricada nella circoscrizione delle stesse; nelle altre zone possono essere costituiti consorzi tra Comuni promossi anche dal Presidente della Giunta regionale che approva gli Statuti ed indice la prima assemblea per l' elezione degli organi consortili. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma hanno efficacia per l' applicazione della presente legge e non mutano le delimitazioni delle zone omogenee operate ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973 n. 27 e successive modifiche e per gli effetti della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15.

#### **ARTICOLO 3**

Lo Statuto del Consorzio oltre a quanto stabilito dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con rd 3 marzo 1934 n. 383 deve indicare la denominazione la sede le norme sulla composizione sulle attribuzioni e sulle modalita' di elezione degli organi sulla struttura degli uffici ed ogni altra norma di amministrazione.

#### ARTICOLO 4

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea consortile il Consiglio direttivo il Presidente. L'Assemblea e' composta da rappresentanti di ciascun Comune partecipante il cui numero e' fissato dallo Statuto. Ciascun Consiglio comunale per assicurare la presenza delle minoranze procede all'elezione della propria rappresentanza con votazione limitata ai due terzi.

#### ARTICOLO 5

Il Consiglio direttivo e' l'organo esecutivo del Consorzio. Esso e' eletto dall'Assemblea ed e' formato da un numero variabile di componenti stabilito dallo Statuto non inferiore a tre e non superiore a sette e comunque non eccedente un terzo dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 6

Il Presidente del Consorzio rappresenta l'ente presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo ed e' eletto dall'Assemblea nel suo seno.

#### ARTICOLO 7

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del rd 3 marzo 1934 n. 383. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Comunita' montane apportano ai propri Statuti le occorrenti modificazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

### **TITOLO II**

#### ARTICOLO 8

Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni secondo le rispettive competenze territoriali provvedono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad elaborare un piano di sviluppo agricolo. Il piano partendo da un esame conoscitivo della zona deve contenere: a) l'indicazione delle aree agrarie da conservare o da destinare alla coltivazione; b) l'indicazione delle vocazioni colturali delle aree di cui alla lettera a) ritenute destinabili alla coltivazione e gli eventuali interventi per il miglioramento agrario ed i relativi costi e benefici; c) l'indicazione della produzione in atto per le aree da conservare e di quella presumibile per le aree giudicate destinabili alla coltivazione. Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni promuovono per la formazione del piano la partecipazione dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni sindacali. Il piano viene pubblicato e contemporaneamente inviato a tutti i Comuni compresi nella zona agraria. Il Consiglio regionale verificata la conformita' al programma regionale di sviluppo approva il piano.

#### ARTICOLO 9

I Comuni nella formazione o nella revisione del rispettivo strumento urbanistico generale debbono tener conto delle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo.

## ARTICOLO 10

Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni adottano contestualmente al piano di cui all' articolo 8 un programma quinquennale di interventi da attuare in relazione alle materie delegate ed alla elettrificazione rurale. Il programma che puo' essere articolato anche per sottozone deve indicare il costo globale ed i tipi di incentivi che si intendono adottare. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale.

## ARTICOLO 11

Sulla base del programma quinquennale le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni adottano entro il 31 marzo di ogni anno un programma stralcio annuale che viene trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo 18.

## **TITOLO III**

### ARTICOLO 12

Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono secondo la rispettiva competenza a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in vigore inerenti alla istruttoria ed alla approvazione dei progetti ed al loro finanziamento per quanto concerne: a) i miglioramenti fondiari ed agrari previsti dall' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dall' articolo 43 del rdl 13 febbraio 1933 n. 215; b) le opere al servizio di una pluralita' di aziende agricole previste dall' articolo 17 della legge 27 ottobre 1966 n. 910; c) la proprieta' coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni; d) la cooperazione o altre forme associative; e) la meccanizzazione aziendale interaziendale di servizio ed altri mezzi tecnici previsti dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni; f) la trasformazione o ricostituzione di vecchi uliveti o l' impianto di nuovi uliveti previsti dalla legge 26 luglio 1956 n. 839 e successive modificazioni ed integrazioni; g) i reimpianti di vigneti specializzati previsti dal rdl 13 febbraio 1933 n. 215 dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dalla legge 8 febbraio 1977 n. 17; h) la sostituzione e trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate e la costituzione di nuovi impianti previsti dal rdl 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910; i) gli allevamenti zootecnici e la riproduzione animale ivi compresa la fecondazione artificiale; l) gli incentivi regionali erogati ai sensi della legge 29 giugno 1929 n. 1366 in favore delle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 126. Gli interventi contributivi sono disposti su programmi presentati dalle singole associazioni allevatori ed erogati in ragione del numero di capi controllato in ciascuna zona; m) l' apicoltura la bachicoltura e le rispettive produzioni previste dalla legge 18 marzo 1926 n. 562 dal rdl 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla legge 28 giugno 1923 n. 1512 e successive modificazioni; n) gli interventi per favorire la compilazione dei piani economici dei beni silvo - pastorali appartenenti a comuni o ad altri enti previsti dal rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni;

o) gli interventi per la gestione dei patrimoni silvo - pastorali dei comuni e di altri enti e per l' aggiornamento e l' assistenza tecnica previsti dall' articolo 4 della legge 25 luglio 1952 n. 991. Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni esercitano altresì le attribuzioni per agevolare l' accesso al credito di esercizio ed al credito di miglioramento rispettivamente previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760. Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti per la esecuzione diretta o in concessione dei progetti esecutivi relativi a: a) opere di bonifica integrale previste dal rdl 13 febbraio 1933 n. 215; b) opere idrauliche di 4a e 5a categoria e non classificate; c) opere di sistemazione idraulico - agraria idraulico - forestale e altre opere idrauliche previste dall' articolo 39 e seguenti del rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 in territori ricadenti in bacini montani; d) progetti di riordino fondiario previsti dalla lettera h) dell' articolo 2 del rdl 13 febbraio 1933 n. 215; e) opere di bonifica montana nei comprensori di bonifica previste dalla legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni; f) lavori di manutenzione delle opere di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del presente comma secondo le disposizioni vigenti.

#### ARTICOLO 13

Per quanto concerne l' elettrificazione rurale la Giunta regionale sulla base del programma di cui all' articolo 10 udita la Commissione prevista dall' articolo 19 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 approva i progetti esecutivi e si avvale delle Comunita' montane e dei Consorzi dei Comuni per il collaudo delle opere e conseguente liquidazione.

#### ARTICOLO 14

Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono in ordine a quanto previsto dall' articolo 2 della legge 1 marzo 1975 n. 47 per quanto concerne le opere realizzate da enti o privati e non comprese nei piani regionali rivolte alla prevenzione degli incendi boschivi. In particolare le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono in ordine alle: a) operazioni colturali di manutenzione dei soprasuoli boschivi e periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; b) costruzioni di viali tagliafuoco di qualsiasi tipo anche se ottenuti mediante l' impiego dei prodotti chimici; c) costruzioni di torri e posti di avvistamento di incendi boschivi. Al fine di coordinare gli interventi di cui al comma precedente con quelli che sono a totale carico dello Stato le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni trasmettono entro il 31 marzo alla Giunta regionale secondo l' ordine prioritario un programma di interventi. La Giunta regionale coordina i programmi con i piani regionali e sulla base di quelli adotta i provvedimenti di cui all' articolo 18.

#### ARTICOLO 15

Le Comunita' montane con l' assistenza tecnica degli Uffici forestali regionali gestiscono i vivai forestali fornendo gratuitamente le piantine per i fini di cui ai successivi articoli 16 e 17.

#### ARTICOLO 16

Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono agli adempimenti per la esecuzione delle opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva pubblica e privata ivi compresi gli interventi previsti dall' articolo 8 della legge 1 marzo 1975 n. 47 avvalendosi dell' assistenza tecnica degli Uffici forestali della Regione. Ai fini della presente legge e' considerato rimboschimento l' intervento rivolto a porre a dimora piantine in una superficie nuda o cespugliata non inferiore ad ettari 0 50. E' ricostituzione boschiva l' intervento volto ad integrare o risanare zone gia' boscate degradate o percorse dal fuoco.

#### ARTICOLO 17

Ai fini di cui all' articolo precedente entro il periodo compreso tra il 10 aprile ed il 31 luglio di ogni anno le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni anche sulla base delle domande di privati adottano un progetto con l' indicazione del terreno da destinare al rimboschimento della specie e della quantita' di piantine occorrenti.

#### ARTICOLO 18

La Giunta regionale sulla base dei programmi stralcio annuali ed in conformita' ai criteri deliberati dal Consiglio regionale ripartisce i fondi occorrenti per gli interventi previsti dal presente titolo nei limiti di stanziamenti di bilancio. Nell' articolo 22 della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15 al primo comma dopo le parole << norme statali >> e' aggiunto: << fatta eccezione per quelli destinati all' esercizio di funzioni delegate >>.

#### ARTICOLO 19

Agli oneri derivanti dal presente titolo si provvedera' per gli esercizi finanziari 1978 e successivi con relativi bilanci.

### ***TITOLO IV***

#### ARTICOLO 20

I procedimenti amministrativi relativi alla occupazione di urgenza ed alla espropriazione per pubblica utilita' sono regolati dalla legge regionale 31 maggio 1976 n. 16.

#### ARTICOLO 21

Per le opere irrigue ad uso collettivo e per quelle contemplate dal primo comma lettera b) e terzo comma dell' articolo 12 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 32 e 34 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37.

#### ARTICOLO 22

Il quarto comma dell' articolo 33 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 e' cosi' modificato: << Quando la Commissione debba trattare argomenti che interessano la sanita' o l' agricoltura interviene un dipendente regionale del rispettivo settore >>.

#### ARTICOLO 23

Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge presso ogni Comunita' montana e Consorzio di Comuni e' istituito un Comitato consultivo con il compito di esprimere parere sulla base dei programmi di cui agli articoli 10 e 11 in ordine alle domande rivolte ad ottenere gli interventi previsti dalla presente legge. Il Comitato e' composto: a) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria piu' rappresentative a livello regionale; b) da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di cooperative; c) da un rappresentante della federazione unitaria CISL - CGIL - UIL; d) da un veterinario e da un dottore agronomo o da un perito agrario designati dai rispettivi organi professionali. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente. Del Comitato fanno parte due dipendenti regionali scelti dal Presidente della Comunita' montana o del Consorzio tra quelli di cui all' articolo 30. I Presidenti delle Comunita' montane e quelli dei Consorzi provvedono alla costituzione e all' insediamento del Comitato.

#### ARTICOLO 24

I provvedimenti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

#### ARTICOLO 25

Gli enti destinatari della delega entro il 30 aprile di ogni anno devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull' andamento dell' esercizio delle funzioni delegate.

#### ARTICOLO 26

Il Consiglio regionale delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali che dovranno presiedere all' esercizio delle attivita' delegate.

#### ARTICOLO 27

Gli indirizzi generali emanati dal Consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della Giunta regionale sull' esercizio delle funzioni delegate.

#### ARTICOLO 28

Le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle relative funzioni delegate. La Regione a sua volta mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

#### ARTICOLO 29

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale prima della entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione. Resta ferma la competenza della Regione in ordine al fondo di rotazione prevista dall' articolo 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910.

#### ARTICOLO 30

La legge regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilisce le norme per il comando di dipendenti regionali da mettere a disposizione degli Enti delegati. In attesa delle norme di cui al comma precedente gli Enti delegati si avvalgono del personale degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o di altri uffici della Regione secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Consiglio regionale.

#### ARTICOLO 31

In caso di ritardo o di omissione nella emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale previo invito a provvedere sentite le Amministrazioni interessate si sostituisce all'Ente nella emissione del singolo atto.

#### ARTICOLO 32

In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza agli indirizzi ed alle direttive della Regione la Giunta regionale promuove ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto la revoca della delega.

#### ARTICOLO 33

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge sono corrisposti contributi alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni nei limiti delle disponibilità di bilancio secondo i seguenti criteri: a) per il 20 per cento in misura uguale; b) per il 50 per cento in misura proporzionale alla superficie agricola utilizzata; c) per il rimanente 30 per cento in proporzione al numero delle aziende esistenti in ciascuna zona quali risultano dai dati ufficiali forniti dall'ISTAT. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà per gli esercizi finanziari 1978 e successivi con i relativi bilanci.

#### ARTICOLO 34

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati e le Commissioni costituite presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 1976 n. 37 articolo 10 e 7 febbraio 1977 n. 13 articolo 14 sono soppressi e le relative norme abrogate.

#### ARTICOLO 35

Le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni in deroga agli articoli 10 e 11 per un periodo transitorio non superiore a due anni dalla entrata in vigore della presente legge e per ciascun anno possono presentare ai fini dell'articolo 18 un elenco di interventi da attuarsi nelle rispettive zone in relazione alle materie delegate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 12 gennaio 1978

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1978

\_\_\_Num:0006

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:05

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1978